



Argomenti "base" per poter poi sostenere l'incostituzionalità del giudice speciale CNF (con riguardo agli artt. 111 Cost. e 117, primo comma, Cost. e 6 CEDU quale parametro interposto) li fornisce la sentenza della Cassazione Civile Sent. n. 12719 del 12-12-1995. **Vi si legge ...**

### "Svolgimento del processo"

*Con sentenza non definitiva 4 novembre 1994/24 gennaio 1994 la Corte di Appello di Roma Sezione Usi Civici - decidendo sui reclami proposti da Olindo Celi, S.r.l. S.P.E., ditta Iannotti e Fratelli, società Torrelli Giuseppe e Fratelli, società eredi di Frani Giovanni, ditta Mascitti Lini e figli e s.a.s. Cesca di Contestabile Domenico e C. avverso la sentenza in data 9 dicembre 1992 del Commissario Regionale per gli usi civici in Abruzzo testualmente così provvedere:*

- 1) dichiara manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. da 67 a 79 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 in relazione all'art. 102 secondo comma e alla VI disposizione transitoria della Costituzione;*
- 2) rigettava l'eccezione di carenze del potere del Commissario di promuovere di ufficio il giudizio per l'accertamento della natura demaniale civica dei terreni per cui è causa, anche per la manifesta infondatezza delle relative questioni in riferimento agli artt. 102 e 108 della Costituzione;*
- 3) rigetta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per la mancata nomina di una specifica rappresentanza della collettività ai sensi dell'art. 78 c.p.c. e dell'art. 75 R.D. 26 febbraio 1928 n. 332;*
- 4) dichiara ammissibili i reclami ai sensi dell'art. 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766;*
- 5) sospende l'esecutorietà della sentenza nei confronti di tutte le parti reclamanti;*
- 6) riserva la statuizione sulle spese alla sentenza definitiva. Osservava la Corte che la riserva contenuta nella VI disposizione transitoria della Costituzione di revisione entro il quinquennio degli organi di giurisdizione speciali già esistenti al momento della sua entrata in vigore ne lasciava intatta la loro legittimità salve le opportune riforme rimesse alla valutazione discrezionale del legislatore.*

*Rilevava poi che l'attribuzione alla Regione delle funzioni amministrative già esercitate dai Commissari non aveva determinato la perdita del potere, conferito ai Commissari stessi, di iniziare il procedimento ex officio, attesa la natura giurisdizionale di tale attività.*

*Avverso la sentenza Celi Olindo ha proposto nei confronti del Comune di Massa D'Albe ricorso per cassazione con due motivi- Separato ricorso hanno proposto la Società Torrelli Giuseppe e fratelli, Eredi di Frani Giovanni, Mascetti Lino e figli e La Cesca di Domenico Contestabile e C.. L'intimato non si è costituito.*

### Motivi della decisione

*I ricorsi aventi ad oggetto la stessa sentenza devono essere riuniti sotto il n. 3873 del 1994. Con il primo motivo di impugnazione denunciando "il contrasto degli artt. 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e degli artt. da 67 a 79 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 con l'art. 102 secondo comma della Costituzione e gli artt. VI e VII delle disposizioni transitorie e finali" il ricorrente Celi sostiene che il divieto di istituzione dei giudici speciali posto dall'art. 102*

## Argomenti "base" per l'incostituzionalità del giudice speciale Consiglio Nazionale Forense

Scritto da avv. Maurizio Perelli  
Mercoledì 09 Febbraio 2011 18:33

---

*Cost. deve riferirsi non solo agli organi di successiva istituzione ma anche a quelli già esistenti alla data di entrata in vigore della Costituzione, perché, diversamente, sarebbe stato pretermesso il principio di eguaglianza, onde, quanto meno dalla scadenza del quinquennio da tale data i Commissari agli usi civici ed ogni altro organo di giurisdizione speciale non revisionato dovrebbe ritenersi incostituzionale.*

*Il motivo è infondato.*

*Invero, già con sentenza 17 febbraio 1954 queste Sezioni Unite avevano chiarito che la mancata revisione entro il quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione degli organi di giurisdizione speciale ad essa preesistenti non ne comportasse affatto la caducazione, non risultando in alcun modo che il termine fosse perentorio e che la sua scadenza producesse un tale effetto.*

*In realtà la norma, quale disposizione transitoria, mirava soltanto a consentire la operatività di detti organi senza possibilità di rilevarne entro il quinquennio il sindacato di costituzionalità della relativa normativa sicché la scadenza di detto termine senza che fosse intervenuta revisione nel senso dell'adeguamento alla costituzione costituiva esclusivamente il dies a quo della rilevabilità del relativo contrasto.*

*Indi specificamente con sentenza 25 maggio 1970 n. 73 la Corte Costituzionale ha ritenuto rifondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 27 comma primo e 29 comma secondo, in relazione al comma primo, della legge 16 giugno 1927 n. 1766 rilevando che "i commissari appartengono all'ordine giudiziario e sono distaccati ed indipendenti non solo rispetto all'organo (Ministro dell'Agricoltura) sulla proposta del quale sono nominati dal C.S.M. ma anche rispetto all'interesse amministrativo che l'organo proponente è chiamato a curare..."*